

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 04589/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4589 del 2025, proposto da

Federazione Lavoratori della Conoscenza -Cgil, Gianpiero Faraci, Alessandro Friggione, Federica Gabriele, Caterina Loporcaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Federazione Gilda-Unams, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso De Grandis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Fish Ets - Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fienga, Marco Trevisan, con domicilio eletto presso lo studio Marco Trevisan in Roma, Piazzale delle Belle Arti 8;

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, non costituita in giudizio;

nei confronti

Luca Nicola Angileri, Nadia Zizzo, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Barrile, Salvatore Marco Spataro, Daniela Carmela Nicastro, Valentina Cappello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Simona Anna Di Simone, Marianna Zichittella, Gisella Messina, Caterina Roccaforte, Maria Screpis, Davide Di Grecorio, Francesca Castiglione, Anna Maria Banno', Giulia Sgarlata, Daniela Cupperi, Sofia Mallia, Agata Denise Lopes, Nicoletta Antolino, Lorenza Accaputo, Agnese D'Aleo, Lucia D'Amico, Angela Grazia D'Arma, Domizia Vitale, Annamaria Martinelli, Rosj Albanese, Fabiola Di Franco, Mariangela Marotta, Francesca Palazzolo, Giacoma Gelsica Giuseppa Allegra, Gabriella Carmine Anna Chiarenza, Mariella Gurciullo, Carmela Privitera, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Barrile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

M. Cristina Marzo, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosaria Altieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Associazione Professionale e Sindacale (in sigla Anief), non costituito in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 2912/2025

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fish Ets - Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie, di Luca Nicola Angileri, di Nadia Zizzo, di Simona Anna Di Simone, di Marianna Zichittella, di Gisella Messina, di Caterina Roccaforte, di Maria Screpis, di Davide Di Grecorio, di Francesca

Castiglione, di Anna Maria Bannò, di Giulia Sgarlata, di Daniela Cupperi, di Sofia Mallia, di Agata Denise Lopes, di Nicoletta Antolino, di Lorenza Accaputo, di Agnese D'Aleo, di Lucia D'Amico, di Angela Grazia D'Arma, di Domizia Vitale, di Annamaria Martinelli, di Rosj Albanese, di Fabiola Di Franco, di Mariangela Marotta, di Francesca Palazzolo, di Giacomina Gelsica Giuseppa Allegra di Gabriella Carmine Anna Chiarenza, di Mariella Gurciullo, di Carmela Privitera, del Ministero dell'Istruzione e del Merito e di M. Cristina Marzo;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi per le parti gli avvocati Isetta Barsanti Mauceri, anche in sostituzione dell'Avv. Tommaso de Grandis; Marco Trevisan; Salvatore Marco Spataro, anche in sostituzione dell'avvocato Maria Rosaria Altieri e l'avvocato dello Stato Giovanni Greco;

Ritenuto che, impregiudicato l'approfondimento riservato al merito, non si ravvisano *prima facie* profili di erroneità della ordinanza appellata, quantomeno sotto il profilo del *periculum in mora* non potendosi ravvisare l'attualità del pregiudizio;

Ritenuto che la valutazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma primaria dovrà essere operata in sede di merito;

Ritenuto che, in considerazione della novità della questione trattata, le spese processuali possono essere compensate

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 4589/2025).

Spese compensate;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Chieppa, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere

Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Rosaria Maria Castorina

IL PRESIDENTE

Roberto Chieppa

IL SEGRETARIO